

Il contributo unificato tra *chiarimenti* ministeriali e signoria della legge

Con recenti note circolari (11.5.2012 prot. 65934.U e 5.7.2012 prot. 94920.U), la Direzione Generale della giustizia civile è intervenuta per rimuovere dubbi interpretativi delle disposizioni introdotte con gli artt. 37 del d.l. 6.7.2011 n. 98, convertito in l. 15.7.2011 n. 111, e 28 della l. 12.11.11 n. 183, segnatamente quanto al pagamento del contributo unificato in materia civile.

Tra le indicazioni fornite, alcune inducono perplessità sotto il profilo della aderenza alla normativa espressa dal d.P.R. 115/02, posto che le innovazioni considerate non pare ne abbiano modificato l'impianto generale. Vero è invece che le norme in commento – inserite in provvedimenti dichiaratamente votati ad innalzare le entrate erariali e/o ad incentivare lo sviluppo e la definizione processuale - hanno (per quanto qui rileva) soltanto ampliato la base impositiva, assoggettando a tassazione fattispecie già esenti, ovvero allargato la platea dei soggetti tenuti al pagamento.

Sta di fatto che le due risoluzioni ministeriali paiono orientate a sostenere in via amministrativa quelle esigenze finanziarie più che a dirimere le questioni sollevate dagli uffici, tant'è che la seconda ha dovuto fornire chiarimenti anche sulle indicazioni date con la prima.

Il disorientamento degli uffici e l'inevitabile conflittualità con l'avvocatura che essi sono chiamati a gestire, conseguono al doveroso – e prudente – loro adeguamento agli orientamenti ministeriali. Le perplessità sono già state percepite in maniera forte nei forum telematici a disposizione del sistema giudiziario, e oggetto di sempre più numerosi quesiti.

Al contesto non sfugge l'attività ispettiva che però – è bene ricordarlo – esercita il controllo di legalità sull'azione degli uffici giudiziari " ... *allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti*" (art. 7, comma 1, della legge 12.8.1962 n. 1311).

L'ordine, non casuale ma gerarchico, delle fonti di riferimento suggerisce la rotta per avvicinarsi ai temi più dibattuti.

Questo contributo ha lo scopo non tanto di risolvere le questioni aperte (obiettivo che travalica le possibilità ed il ruolo dell'estensore), quanto di sollecitare il ripristino di attenzione al tessuto normativo di riferimento, spesso sacrificato dagli uffici alla direttiva ministeriale, sull'erroneo presupposto di così sterilizzare le censure ispettive.

In vero, prima ancora che il giudice affermi il diritto, la cancelleria è chiamata alla "giusta" applicazione delle norme (fiscali) che introducono gli atti destinati al magistrato.

Giova allora rammentare che le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentoale (*ex multis*: Consiglio di Stato, sez. V, 15/10/2010 n. 7521). Inoltre, "*tali atti di indirizzo interpretativo non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione, mentre, per gli*

organi destinatari esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem" (C. Stato, sez. IV, 27/11/2000 n. 6299).

In altri termini, il consolidato approdo giurisprudenziale ribadisce il primato della legge che, per essere applicata, deve essere interpretata secondo i canoni delle disposizioni sulla legge in generale; in particolare dell'art. 12.

La precisazione è solo in apparenza superflua perché dai *boatos* provenienti dagli uffici, insieme a pregevoli sforzi di comprensione e coordinamento, è dato cogliere anche qualche reazione, per così dire, viscerale. Al punto di confondere l'interpretazione delle norme (immancabile, anche quando è piana e si esaurisce nella mera lettura) con l'applicazione analogica (vietata) di quelle tributarie.

Le direttive che suggeriscono spunti di riflessione dissonante rispetto alle indicazioni fornite, sono trattate di seguito, mutuando la titolazione utilizzata dalle stesse circolari.

* * *

Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego.

La ministeriale 11.5.12 ritiene esenti da contributo unificato le procedure esecutive di sentenze e ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, sul presupposto che dette procedure non sarebbero richiamate – nel senso dell'assoggettamento a tassazione – dall'art. 9, comma 1 bis, del T.U. spese giust. In concreto, la parziale abolizione della tradizionale gratuità degli atti occorrenti nelle controversie di lavoro (per i titolari di reddito IRPEF superiore al triplo della soglia di ammissione al patrocinio erariale) sarebbe limitata al solo giudizio di merito e non opererebbe per la fase esecutiva.

La norma invocata, tuttavia, è di per sé insufficiente a sostenere l'affermazione, poiché si limita ad introdurre un'eccezione al principio della generale esenzione delle cause di lavoro da oneri tributari, fissato dall'articolo unico della legge 2.4.1958 n. 319. Quello stesso principio, affermato al comma 1 per il giudizio di merito, è esteso dal comma 2 alle procedure esecutive e fallimentari che si fondano su pronunzie dello stesso tipo. Dunque, sembra corretto affermare l'unitarietà del trattamento fiscale di tutte le procedure giudiziarie in materia di lavoro.

Letteralmente, il citato comma 2 (non abrogato dal decreto legge n. 98/11) prevede che gli atti e i documenti relativi ai procedimenti indicati "sono *allo stesso modo* esenti". E' dunque esplicita la volontà del legislatore di trattare i procedimenti esecutivi di crediti di lavoro e previdenza esattamente come le cause di merito, indicate al 1° comma della norma.

L'esenzione di cui al comma 2 dell'articolo unico della l. 319/1958, riguardante "*gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze*

emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa", opera allora nel medesimo ambito della esenzione delineata dal comma 1 bis dell'art. 9 per le cause di lavoro e previdenza.

Già per questa via è logico concludere che la novella del d.l. 98/2011 debba operare – simmetricamente al sistema delle esenzioni delineato dal richiamato articolo unico – in entrambe le fattispecie, con assoggettamento al contributo unificato per le ipotesi in cui le parti abbiano un reddito superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 t.u. 115/02.

Né diversa opzione sembra altrimenti autorizzata dal tenore letterale del comma 1 bis aggiunto all'art. 9 T.U. spese giust..

Esso richiama genericamente i "processi" per controversie di lavoro e previdenza, sottoponendone a contributo unificato (sia pure in misura "speciale" ed alle condizioni reddituali dette) primo grado, appello e giudizio di cassazione. Dunque, l'omessa menzione della fase esecutiva, nel nuovo sistema di tassazione - condizionata ma - estesa a tutto l'iter processuale, dovrebbe ritenersi una "eccezione all'eccezione", irragionevole e contraria allo spirito della riforma. Invece, per l'obbligo di lettura unitaria della originaria norma di favore di cui si è detto, quel richiamo pare a chi scrive semplicemente superfluo.

Contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti cod. proc. civ.

L'art. 37 del d.l. n. 98/11, come convertito, ha riscritto l'art. 10 del T.U. spese giust. ed espunto dai procedimenti esenti da contributo unificato quello per consegna o rilascio, disciplinato dagli artt. 605 e segg. cod. proc. civ..

Si è posto subito il problema della corresponsione del contributo, nei consueti termini del quando, quanto e da parte di chi.

In mancanza di specifica disciplina, deve farsi ricorso alle regole generali per cui "è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo ... nel processo civile ..." (art. 9 T.U. spese giust.).

Trattandosi di procedura esecutiva, la misura del contributo è determinata dall'art. 13, comma 2, in misura fissa; questo aspetto non crea particolari problemi.

Meno agevole è, invece, riconoscere i presupposti formali dell'imposizione, posto che il procedimento in esame si svolge, per così dire, *extra moenia*: l'ufficiale giudiziario, all'esito delle operazioni compiute, deposita in cancelleria il relativo verbale e il procedimento ha termine. Le parti non hanno alcun rapporto con la giurisdizione a meno che non insorgano difficoltà di esecuzione, nel qual caso richiederanno al giudice i provvedimenti occorrenti (artt. 610 e 611 cod. proc. civ.). La domanda, ovviamente, dovrà essere "iscritta ruolo" per attivare un procedimento giurisdizionale implicante l'attività del giudice.

Tale sommaria ricostruzione è indispensabile per affermare – ai fini che qui rilevano – che solo nel richiesto intervento del giudice è possibile riconoscere i presupposti di quella "domanda da

iscrivere a ruolo" che, nel sistema del d.P.R. 115/02, fa sorgere l'obbligo di pagamento della tassa giudiziaria. Per convincersene, è sufficiente combinare il ricordato art. 9 con la definizione che del processo è data dall'art. 2, lett. o), dello stesso decreto ("*processo*" è *qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale*).

Dunque, in mancanza di richiesto intervento del giudice, non può esservi - logicamente e giuridicamente - un procedimento da iscrivere a ruolo. In altri termini, mancando una domanda di giustizia manca il procedimento che, nel sistema vigente, sconta la tassazione.

La peculiarità della fattispecie in esame - e nei riferiti termini di giurisdizione eventuale - è stata evidenziata dalla ministeriale DOG, dir. gen. personale, 19.9.2011 prot. 6/1517/035/2011/CA, emanata per chiarire come non all'ufficiale giudiziario ma alla cancelleria spetti il controllo sul corretto versamento del contributo unificato.

Senonchè, la circolare 11.5.2012, dopo aver ribadito - e negli stessi termini - la ricostruzione che precede, inopinatamente ne trae la conclusione che " ... *il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione ...* " aggiungendo che " ... *si può ritenere che la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva la causa a ruolo*" e " ... *potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio*".

Tralasciando ogni commento sulla natura *volontaria* di una contribuzione che invece - quando dovuta - è imposta dalla legge, sfugge francamente il supporto logico giuridico cui è ancorata la posizione ministeriale.

Sotto altro profilo, non si comprende a quale finalità risponda l'iscrizione a ruolo dell'atto finale e incontestato di una procedura a suo tempo esaurita con l'emanazione del titolo su cui l'esecuzione si è fondata. Senza che, per altro, possa poi intervenire un atto successivo che, a sua volta, la definisca.

Praticamente, il fascicolo formato dal cancelliere per un affare che solo a fatica potrebbe definirsi "del proprio ufficio" (cfr. art. 36 disp. att. cod. proc. civ.) dovrebbe essere iscritto in un non precisato ruolo generale e poi, secondo le regole, sottoposto al giudice che non avrebbe alcun provvedimento da adottare. In alternativa, l'affare potrebbe non essergli presentato e - verosimilmente - esaurito con un espediente da individuare, o non essere esaurito affatto.

Non è chi non veda l'abnormità di una interpretazione diversa da quella che - in accordo con la legge positiva - ammetta fascicolazione, tassazione e iscrizione nei soli richiamati casi di cui agli artt. 610 e 611 cod. proc. civ.

Art. 28, legge 12.11.11 n. 183 - modifiche in materia di spese di giustizia.

Comma 3 dell'art. 14 del d.P.R. 115/02.

Altro tema assai controverso dopo i "chiarimenti" ministeriali è quello della tassazione da riservare all'intervento nelle procedure esecutive, sotto il profilo del soggetto tenuto al

pagamento e della misura del contributo dovuto. Ma le indicazioni del dicastero hanno anche inciso, e in modo che dovrà essere chiarito al più presto, sulla tassazione *tout court* delle procedure esecutive mobiliari, rischiando di compromettere l'applicazione certa della legge anche in ambiti finora nitidi agli operatori.

Il quadro normativo di riferimento resta quello delineato dagli artt. 13 e 14 del d.P.R. 115/02. Il primo comma dell'art. 14 pone l'onere a carico del creditore che fa istanza di vendita o assegnazione. L'entità del contributo è determinato dal secondo comma dell'art. 13, non secondo il sistema degli scaglioni di valore, valido in via generale per i procedimenti contenziosi ordinari, ma in misura fissa: 242 euro per le espropriazioni immobiliari e 121 per le mobiliari di valore superiore a 2.500 euro. Tale speciale scelta impositiva è presente nel testo unico praticamente dalla sua introduzione (salva breve esenzione per le procedure sotto la soglia dei 2.500 euro), è stata come tale pacificamente riconosciuta (cfr. circ. min. 12/3/2002 n. 2) e non risulta attinta da alcuna modifica normativa successiva.

La precisazione relativa al *quantum* del contributo è centrale, a parere di chi scrive, per accostarsi correttamente al tema del trattamento tributario cui oggi sarebbe sottoposto l'intervento nella procedura esecutiva. Il sistema assolutamente inderogato del testo unico, infatti, è quello secondo cui il costo di una procedura è predeterminato (art. 13), salva la facoltà per il legislatore di individuare la parte su cui deve gravare (art. 14), ma ferma restandone la misura nello stesso momento storico.

Né sarebbe possibile altrimenti, in una costruzione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza.

Sostiene invece l'amministrazione centrale (nota 11.5.2012) che *"... l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva domanda"*. La conclusione sarebbe autorizzata dalla nuova formulazione del terzo comma dell'art. 14 T.U. spese giust., secondo cui *"... Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta"*.

La posizione è stata leggermente modificata con la cir. min. del 5.7.2012, riconoscendosi però la tassazione fissa alle sole esecuzioni immobiliari, sull'indimostrato presupposto che *"... per le procedure esecutive mobiliari, lo stesso art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che sia versato un contributo unificato legato al valore della procedura"*.

Al contrario, la norma invocata, stabilita la misura fissa del contributo per le procedure esecutive immobiliari, espressamente sottopone le espropriazioni mobiliari al pagamento di contributo (pure fisso) in misura dimezzata rispetto alle prime. L'unico richiamo al valore presente nella norma è quello che si riferisce alla soglia (2.500 euro) sotto la quale la tassa è corrisposta in misura minore.

Le due circolari non offrono sul punto ulteriori argomentazioni che consentano di spiegare così vistosa discordanza interpretativa rispetto al tenore letterale delle norme.

Probabilmente essa è riconducibile a disinvolto coordinamento tra gli articoli 13 e 14 del testo unico, condotto per ricomprendere forzosamente nel nuovo regime impositivo una fattispecie processuale che ne è invece esclusa.

Ma abbiamo visto che le due norme hanno contenuti e finalità diverse: la prima stabilisce quanto si paga, la seconda chi paga.

La modifica dell'art. 14, eseguita dall'art. 28 della legge 183/11, ha ampliato la platea dei soggetti tenuti al pagamento, individuando talune fattispecie processuali quali fonte di autonoma tassazione e così rivedendo "pro erario" il principio della tendenziale onnicomprensività del contributo unificato inizialmente versato.

Si tratta allora di stabilire se tra le figure processuali oggi "fiscalmente sensibili" possa annoverarsi l'intervento nella procedura esecutiva da parte di nuovo creditore e, se sì, quale contributo il suo atto debba scontare.

La positiva conclusione ministeriale prende le mosse dall'enunciato dell'art. 14, comma 3, secondo cui sono tenute al versamento di autonomo contributo unificato *"le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo..."*.

La posizione non può essere condivisa per l'ostacolo posto proprio dalla formulazione letterale della norma, il cui preciso richiamo a fattispecie sconosciute al processo esecutivo allude semanticamente al giudizio civile ordinario di cognizione. In effetti, l'intervento autonomo è previsto dal primo comma dell'art. 105 cod. proc. civ. per distinguerlo da quello, adesivo, disciplinato dal secondo comma. L'aggettivazione legislativa di "intervento autonomo" ha con ogni evidenza lo scopo di specificare quale forma di estensione soggettiva del processo è oggi tassata. Quella prescelta si riferisce – come la proposizione di riconvenzionale e la chiamata in causa – al solo giudizio ordinario, laddove l'intervento nel procedimento esecutivo è autonomamente disciplinato dall'art. 499.

Manifesta conferma della tesi ermeneutica qui sostenuta riviene dal richiamo dello stesso art. 105 che l'art. 267 cod. proc. civ. opera, quando disciplina le forme dell'intervento; tale ultima norma è inserita nel libro secondo (titolo I, Capo II, Sezione IV) del codice, dedicato appunto al processo di cognizione.

Allo stesso approdo conduce la Relazione tecnica allegata alla legge n. 183/11 che, all'art. 4 – *vicies quinquies* (Modifiche in materia di spese di giustizia), spiega come si sia voluto " ... *assoggettare ad un autonomo contributo unificato le altre parti che intervengono nel procedimento modificando la domanda o proponendo domanda riconvenzionale o svolgendo intervento autonomo, per un importo determinato in base al valore della domanda proposta*".

E' interessante notare che il testo non cita la chiamata in causa del terzo – altro istituto tipico del processo di cognizione -, invece inserita dal legislatore nel nuovo terzo comma dell'art. 14 T.U. spese giust.. La circostanza appare ulteriore conferma della riferibilità al solo giudizio

ordinario della norma in esame: il conseguente e coerente ricorso al criterio del valore della domanda per determinare la tassa giudiziaria risolve – anche per questa via – il problema della (non consentita, a parere di chi scrive) assimilazione all'intervento ordinario di quello *in executivis*.

Una diversa opzione interpretativa, poi, è ostacolata non solo dalla persistente vigenza del secondo comma dell'art. 13 che tassa in misura fissa le procedure esecutive, ma anche dalla incongrua (e certamente incostituzionale) ipotizzabilità di interventi esecutivi tassati per valore in misura superiore (e, astrattamente, anche di gran lunga) rispetto alla domanda principale.

A ben vedere poi, l'intervento esecutivo sconta già il contributo unificato (sempre in misura fissa) qualora sia il creditore che lo dispiega a richiedere per primo la vendita o l'assegnazione, iscrivendo la causa a ruolo in luogo di quello precedente che ha eseguito il pignoramento. E ciò in base al principio generale che si ricava dal combinato disposto degli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, del T.U. spese giust.. Eventuali interventi successivi all'iscrizione a ruolo della procedura non sono tassabili (salva l'imposta di bollo dovuta ex d.P.R. n. 642/72) in mancanza di espressa previsione normativa.

D.lgs. 150 del 1 settembre 2011 – disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Non condivisibile, infine, è l'indicazione fornita con la circolare 11.5.2012 dalla Direzione generale degli affari civili sul rito e trattamento tributario delle opposizioni al decreto di liquidazione, già disciplinate dall'art. 170 T.U. spese giust. ed oggi ricomprese – per l'art. 15 del decreto 150/11 – tra i procedimenti sommari di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ.

Ancora una volta deve registrarsi, nella posizione ministeriale, un salto logico tra incontestabili premesse e non condivisibili conclusioni.

Se infatti è pacifico che il decreto 150 non ha modificato l'impianto fiscale del d.P.R. n. 115/02, è del tutto apodittico affermare che i procedimenti in esame – in precedenza trattati (e tassati) col rito camerale speciale previsto per le controversie in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati – abbiano conservato la medesima fisionomia processuale ed il medesimo trattamento fiscale anche dopo la riforma.

A parte la natura assiomatica dell'enunciato ministeriale "... *deve ritenersi* ...", alla conclusione qui contestata si oppongono argomenti ricavabili, ancora una volta, dal diritto positivo e dalla logica del sistema.

Innanzitutto, non si coglie il rapporto causale tra la mancata modifica – da parte del decreto 150/11 - dell'art. 13 T.U. spese giust. e la sostenuta, persistente, trattazione camerale delle controversie in esame secondo il rito della giurisdizione volontaria.

Il decreto cd. "taglia riti" ha accorpato in tre grandi famiglie processuali – ciascuna disciplinata dal codice di rito civile - molteplici procedure già regolate da norme speciali e di settore,

avendo cura di stabilirne (o ribadirne) eventuali specificità tributarie (ad esempio, con l'art. 18 in materia di espulsione di cittadini non comunitari e con l'art. 23 in tema di eleggibilità al Parlamento europeo).

Dunque, i procedimenti civili di cognizione regolati dal d. lgs. 150/11 sono tassati secondo le regole generali ricavabili dal T.U. spese giust., salvo deroghe e/o temperamenti tributari espressamente previsti dal legislatore.

Nel caso in esame, il procedimento di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia è oggi regolato per legge dal rito sommario di cognizione di cui al Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile e non più da quello camerale di cui alla legge n. 794/42, già richiamato dall'art. 170 T.U. spese giust.. La sostituzione del primo comma e l'abrogazione espressa dei commi 2 e 3 della stessa norma, eseguiti dall'art. 34, comma 17, del decreto n. 150/11 ne costituiscono necessario corollario sistematico.

La tassatività della scelta legislativa, per altro, è confermata dalla disposizione dell'art. 4 secondo cui il giudice disporrà il mutamento – in direzione del corrispondente procedimento codificato dal decreto 150 – della domanda eventualmente introdotta in forme diverse.

Né argomento contrario al riconoscimento della natura contenziosa civile del procedimento in questione può trarsi dalla prevista inappellabilità della ordinanza che definisce il giudizio (art. 15, comma 6, d. lgs. cit.). Il primo comma dell'art. 15, infatti, ha riservato alla stessa norma la possibilità di disposizioni speciali rispetto al rito sommario di cognizione.

Sembra allora ineludibile la conclusione che le controversie in commento non siano più destinate alla trattazione camerale, con la conseguenza di scontare il contributo unificato per valore fissato dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 115/02, dimezzato secondo la disposizione del suo terzo comma.

La tesi qui sostenuta, per altro, trova autorevole sanzione in recente arresto delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte (sentenza 29.5.2012 n. 8516, Ricci contro Agenzia delle Entrate, P.G. diff.): *" ... il procedimento di opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale ..."*.

La pronuncia, resa per affermare la necessaria partecipazione dello Stato nel giudizio in cui si controverta la misura di un esborso che debba gravare sull'erario pubblico, non consente di dubitare oltre della natura contenziosa del procedimento, per altro già chiaramente definita dal legislatore.

Altri spunti critici potrebbero trarsi dalle circolari esaminate, probabilmente penalizzate dalla la fretta con cui sono state diffuse. Ma il rischio è quello di replicare conclusioni dogmatiche.

Meglio dunque riflettere (e spesso non basta), non escludendo la possibilità di una rivisitazione complessiva delle direttive interpretative impartite dal ministero nell'ultimo decennio.

Nel frattempo, gli uffici dovrebbero fondare su solidi argomenti le proprie scelte applicative delle norme più controverse poiché *c'è sempre un giudice a Berlino*, come dimostra la vicenda delle indennità corrisposte ai giudici onorari sulla base di indicazioni ministeriali ... che non andavano osservate.

Gioacchino Dell'Olio